

REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, disciplina le attività all'interno di ciascuna zona della Riserva Naturale dello Stato "Torre Guaceto", come individuate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 04 febbraio 2000 e definisce le norme per la tutela e la riqualificazione del patrimonio edilizio nonché delle attività zootecniche presenti nel territorio della riserva. Sono fatte salve le finalità della Riserva naturale Statale "Torre Guaceto" come previste all'articolo 2 del suddetto decreto istitutivo.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

Articolo 2 - Norme generali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo quanto definito negli articoli 3,4,5,6, e 7, in tutto il territorio della Riserva non sono consentite le seguenti attività:
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; è vietato altresì l'abbandono di specie animali non autoctone che possono alterare l'equilibrio naturale. Per il rilascio in libertà di specie autoctone occorre l'autorizzazione del soggetto gestore, che altresì autorizza il prelievo selettivo a fini gestionali;
 - l'espianto o il danneggiamento delle specie vegetali spontanee presenti negli habitat prioritari e comunitari secondo la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). Il soggetto gestore consente interventi su tali specie o habitat per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità;
 - ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti solidi e liquidi;
 - l'introduzione o rilascio di qualsiasi sostanza che alteri i cicli biogeochimici, ad eccezione del transito lungo la superstrada SS 379 e la linea ferroviaria;
 - qualsiasi forma di campeggio;
 - l'accensione di fuochi all'aperto;
 - il sorvolo dei veivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - qualsiasi forma di manomissione dei segni antropici caratterizzanti il paesaggio rurale locale, quali muretti a secco, ciglionamenti, lunettamenti, acquari, cisterne, pozzi a trincea, palmenti, ecc.;
 - la modifica del regime delle acque e l'alterazione dell'assetto idrogeomorfologico (come grotte, inghiottitoi, vore, capoventi, lame, canali, ecc...) salvo autorizzazione del soggetto gestore per le finalità di gestione, nonché la trivellazione per l'apertura di nuovi pozzi e l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione di quelle dismesse;
 - l'esportazione del terreno vegetale dalle zone agricole e sabbia dalla fascia costiera;
 - la realizzazione di nuove strade.

Articolo 3 - Norme integrative per le zone A

1. Sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore:
- l'attività di ricerca e monitoraggio scientifico;
 - l'attività di educazione ambientale.
2. Non sono consentite:
- l'introduzione o il rilascio di specie animali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - il rilascio o l'introduzione di specie vegetali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - l'accesso a mezzi e a persone senza specifica autorizzazione, fatta eccezione per gli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso salvo quanto diversamente autorizzato dal soggetto gestore;



- d) alcun tipo di realizzazione di opera edilizia, stabile o precaria; né opere di urbanizzazione, né alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi;
- e) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria;
- f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda;
- g) la produzione di emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.

Articolo 4 - Norme integrative per le Zone B

1. Sono consentite:
 - a) La tutela e la conservazione dell'area, l'attività di educazione ambientale, l'attività espositiva temporanea;
 - b) l'attività di ricerca e monitoraggio scientifico, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - c) l'attività di educazione ambientale, previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Non sono consentiti:
 - a) il rilascio o l'introduzione di specie vegetali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - b) l'introduzione o il rilascio di specie animali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversità, nonché di fruizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, e lungo i percorsi destinati a tale scopo;
 - c) l'accensione di fuochi all'aperto, salvo diversamente disposto dal soggetto gestore per finalità gestionali;
 - d) l'accesso a mezzi e a persone dal tramonto all'alba, né l'accesso con mezzi motorizzati e attrezzature munite di motore a scoppio per l'intero arco della giornata; con l'eccezione degli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso e di altri soggetti autorizzati dal soggetto gestore;
 - e) la realizzazione di alcun tipo di opera edilizia, stabile o precaria; né di opere di urbanizzazione, né alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo diversamente autorizzato dal soggetto gestore per le finalità di gestione;
 - f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda;
 - g) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria;
 - h) la produzione di emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.

Articolo 5 - Norme integrative per le Zone C

1. E' consentito:
 - a) esercitare attività agricola, limitatamente alle aree attualmente coltivate;
 - b) realizzare interventi previsti nell'articolo 10 comma 1 lettera a), b) e c), senza aumento di volumetria, senza modifica della sagoma e delle superfici utili;
 - c) esercitare l'attività di ricerca e monitoraggio scientifico, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - d) svolgere l'attività di educazione ambientale, previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Non è consentito:
 - a) realizzare alcun tipo di opera edilizia, stabile o precaria; né opere di urbanizzazione, né alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato dal soggetto gestore per le finalità di gestione;
 - b) accendere fuochi all'aperto, salvo quanto diversamente disposto dal soggetto gestore, per finalità gestionali;
 - c) bruciare le stoppie e i residui vegetali provenienti da potature e da scarti di lavorazione, che potranno essere tranciate e interrate al fine di arricchire la dotazione di sostanza organica nel terreno. Solo nel caso di casi di gravi infezioni da crittogame e da insetti, è possibile accendere fuochi controllati per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, previa comunicazione al soggetto gestore a firma di tecnico abilitato;
 - d) apporre segnaletica pubblicitaria;
 - e) produrre emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.

Articolo 6 - Norme integrative per la Zona D1

1. Sono consentite:
 - a) la realizzazione di volumi per servizi igienici, per gli edifici che ne risultano sprovvisti, al fine di conseguire una residenzialità esclusivamente in funzione della conduzione del fondo. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) vigenti se più restrittive, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;



- b) sugli edifici esistenti, intendendosi per tali quelli provvisti di regolare titolo edilizio, e su quelli storici, l'effettuazione degli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c), senza possibilità di incremento del numero di unità immobiliari e senza possibilità di cambio di destinazione d'uso eccetto quella da agricola a residenziale e viceversa. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se più restrittive, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- c) la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza delle costruzioni rurali preesistenti. La realizzazione di delimitazioni dei confini di proprietà, deve essere realizzata con materiali e tecnologie tipici dei luoghi. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se più restrittive, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento; le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- d) la realizzazione di opere di urbanizzazione a rete (es. pubblica illuminazione, rete distribuzione energia elettrica, rete distribuzione acqua potabile, rete telefonica, ecc.) con tracciato interrato. I relativi impianti tecnologici di servizio (es. cabine Enel, telefoniche, ecc.) devono essere adeguatamente inseriti nel contesto o interrati. Gli elementi verticali di sostegno dei corpi illuminanti devono essere localizzati esclusivamente lungo i percorsi stradali interessati da residenze;
- e) la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario (nel rispetto dei segni antropici caratterizzanti il paesaggio rurale locale) a servizio dell'attività agricola quali:
 - magazzini, depositi attrezzi, ecc., utilizzando il patrimonio edilizio esistente;
 - miglioramento della fertilità dei suoli attraverso le modificazioni del franco di coltivazione con spietramenti, scassi, nuove condotte idriche e impianti irrigui, cisterne, strade poderali ecc.;
 Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se più restrittive, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento; le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- f) la realizzazione di siepi frangivento utilizzando esclusivamente specie tipiche della vegetazione mediterranea;
- g) la produzione di emissioni sonore di dissuasione per la fauna selvatica che provochi danni alle coltivazioni, previa autorizzazione del soggetto gestore;
- h) la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali provenienti da potature e da scarti di lavorazione, secondo la normativa vigente, previa comunicazione al soggetto gestore a firma di tecnico abilitato;

2. Non è consentito:

- a) mutare o alterare l'ordinamento colturale dell'oliveto secolare;
- b) bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola (film in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, contenitori di polistirolo per piantine, ecc.). Per gli stessi, rientranti nella categoria dei *rifiuti speciali- non pericolosi*, valgono tassativamente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
- c) installare ripetitori telefonici e ponti radio.


Articolo 7 - Norme integrative per la Zona D2

1. E' consentito:

- a) realizzare nuove strutture edilizie per attività ed uso finalizzati alla conduzione dei fondi e per attività agricole complementari (agriturismo, vendita di prodotti agricoli anche trasformati, ecc.); nonché, servizi di permanenza temporanea correlati al "bene mare" come scuole di vela, strutture per la balneazione, scuole sub ecc.; fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalle norme tecniche di attuazione dei PRG vigenti se più restrittive, previo parere vincolante dell'Ispezzione provinciale dell'agricoltura, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- b) sugli edifici esistenti, intendendosi per tali provvisti di regolare titolo edilizio, e su quelli storici, effettuare interventi di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a), b), c), senza possibilità di incremento del numero di unità immobiliari e senza possibilità di cambio di destinazione d'uso eccetto quella da agricola a residenziale e viceversa, nonché quelle finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera a). Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalle norme tecniche di attuazione dei PRG vigenti se più restrittive, previo parere vincolante dell'Ispezzione provinciale dell'agricoltura, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate dal soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- c) attribuire le seguenti destinazioni d'uso, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se più restrittive:



- residenza rurale, ovvero strutture di servizio all'agricoltura e quelle attività integrative previste e regolamentate dalle normative vigenti;
 - residenza temporanea oppure di rotazione in funzione delle finalità di fruizione turistico-naturalistiche;
 - vendita di prodotti agricoli coltivati in zona;
 - il cambio di destinazione d'uso fra quelle consentite di cui alla presente lettera;
 - scuole di vela, strutture per la balneazione, scuole sub, servizi di permanenza temporanea in funzione delle finalità di fruizione delle attività correlate al "bene mare";
- d) sistemare le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni preesistenti provviste di regolare titolo Edilizio, ivi comprese le sistemazioni funzionali alla balneazione e fruizione delle attività di cui alla lettera a) e tra queste sistemazioni di aree di manovra e sosta temporanea, coperture amovibili per il ricovero delle attrezzature correlate alle attività (imbarcazioni, ecc.), unità amovibili sperimentali architettonicamente sostenibili ed ecocompatibili. La realizzazione di delimitazioni dei confini di proprietà, deve essere realizzata con materiali e tecnologie tipici del luoghi. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalle norme tecniche di attuazione dei PRG vigenti se più restrittive, previo parere vincolante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate dal soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- e) realizzare opere di urbanizzazione a rete (es. pubblica illuminazione, rete di distribuzione di energia elettrica, rete di distribuzione di acqua potabile, rete telefonica, ecc.) con tracciato interrato. I relativi impianti tecnologici di servizio (es. cabine Enel, telefoniche, ecc.) devono essere adeguatamente inseriti nel contesto o interrati. Gli elementi verticali di sostegno dei corpi illuminanti devono essere localizzati esclusivamente lungo i percorsi stradali interessati da residenze;
- f) realizzare interventi finalizzati alla gestione della Riserva naturale (capanni di osservazione, punti ristoro, parcheggi ecc.) e ottenere il cambio di destinazione d'uso per il conseguimento delle suddette finalità e nel rispetto delle norme previste dal piano di gestione. La realizzazione e conduzione di tali attività sono attuate da parte del soggetto gestore anche con eventuali altri soggetti privati e pubblici;
- g) realizzare interventi di miglioramento fondiario (nel rispetto dei segni antropici caratterizzanti il paesaggio rurale locale) a servizio dell'attività agricola quali:
- magazzini, depositi attrezzi, ecc., utilizzando il patrimonio edilizio esistente;
 - miglioramento della fertilità dei suoli attraverso la modificazione del franco di coltivazione con spietramenti, scassi, nuove condotte idriche e impianti irrigui, cisterne, strade poderali ecc.;
- Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se più restrittive, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento; le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- h) svolgere attività zootecniche a carattere estensivo di animali da bassa corte, non condotte su scala industriale (allevamenti senza terra). Se l'attività è a scopo di reddito, fatte salve le autorizzazioni comunali, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento; le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38;
- i) produrre emissioni sonore di dissuasione per la fauna selvatica che provochi danni alle coltivazioni, previa autorizzazione del soggetto gestore.
- j) bruciare le stoppie e i residui vegetali provenienti da potature e da scarti di lavorazione, secondo la normativa vigente, previa comunicazione al soggetto gestore a firma di tecnico abilitato;
2. Non è consentito:
- a) bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola (film in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, contenitori di polistirolo per piantine, ecc.), per gli stessi, rientranti nella categoria dei *rifiuti speciali-non pericolosi*, valgono tassativamente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - b) Installare ripetitori telefonici e ponti radio, pale eoliche, impianti fotovoltaici con esclusione di quelli strettamente necessari all'utilizzo domestico delle residenze e dei servizi.



TITOLO III

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SEZIONE I – Disposizioni generali

Articolo 8 - Oggetto

1. Le norme del presente titolo del Regolamento definiscono le caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie e degli spazi pubblici, per concorrere a definire la migliore integrazione possibile tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nella Riserva.
2. Nel territorio del Riserva Naturale dello Stato di "Torre Guaceto" sono riconosciuti come elementi di valore storico ambientale e componente essenziale del patrimonio paesistico e culturale i manufatti, in uso o in abbandono, facenti parte dell'insediamento rurale e testimonianza di cultura materiale.
3. Sono da considerarsi manufatti di valore storico, ambientale e documentario:
 - gli edifici realizzati dall' Ente Riforma Fondiaria;
 - le masserie storiche;
 - i sentieri, i percorsi;
 - i muretti a secco, i ciglionamenti, i lunettamenti, gli acquari, le cisterne, i pozzi a trincea, i palmenti.
4. Su tali manufatti non sono ammissibili interventi che ne comportino la demolizione, ogni altro intervento previsto su tali manufatti deve essere conforme alle indicazioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 9 - Finalità

1. Le norme del presente titolo sono finalizzate a disciplinare la fase di previsione progettuale, l'esame per il previsto parere preventivo e la verifica della realizzazione degli interventi attuabili consentiti dal presente Regolamento.
2. Esse si basano sui seguenti elementi:
 - a) la conoscenza e la valutazione critica del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai manufatti presenti;
 - b) l'individuazione delle tipologie costruttive e dei caratteri morfologici delle opere connesse al funzionamento delle strutture insediative, pertinenziali, di servizio e per le attività ammesse: percorsi, sistemazioni esterne, recinzioni, pergolati, tettoie, arredi, parcheggi;
 - c) la definizione degli indirizzi per il controllo qualitativo degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei livelli di ammissibilità e di sostenibilità paesistico ambientale, al fine di conservarne i caratteri storico-culturali, di arrestare oppure eliminare eventuali fenomeni di degrado in atto e di favorire un migliore inserimento dei manufatti nel contesto dell'area parco;
 - d) l'individuazione delle condizioni per il possibile recupero degli edifici in stato di rudere;
 - e) l'individuazione delle condizioni di ammissibilità stabilite dal Piano per la realizzazione di nuovi locali a servizio esclusivo delle attività agricole tradizionali;
 - f) l'attuazione delle linee e degli indirizzi generali attraverso la pianificazione e programmazione particolareggiata per eventi e servizi quali:
 - il Piano dei Percorsi, itinerari e attività tra emozioni e conoscenza (odori, colori, suoni),
 - il Piano della Sostenibilità,
 - il Piano del Tempo Libero.
 - g) l'incentivazione di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale e al recupero delle testimonianze storiche presenti nel territorio del Parco;
 - h) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, nelle forme più pertinenti alle esigenze di conservazione e tutela dei delicati equilibri ecologico- ambientali del Parco.

Articolo 10 - Definizione degli interventi

1. Ai fini delle presenti norme tecniche si intendono per:
 - a) "interventi di manutenzione ordinaria", quelli edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;



- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", quelli edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che realizzano un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
 - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
 - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo;
 - gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - la realizzazione di depositi di merci o di materiali e di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato;
- f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

SEZIONE II - Tutela e riqualificazione del patrimonio edilizio

Articolo 11 – Norme generali

1. Tutti gli interventi edilizi devono prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione e alla riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti.
2. Gli eventuali ampliamenti di corpi di fabbrica devono essere attuati, in quanto interessanti edifici in muratura portante, nel rispetto delle regole di accrescimento delle specifiche tipologie architettoniche e dei materiali tradizionali, nonché nel rispetto degli elementi storico-architettonici eventualmente presenti, secondo quanto previsto agli articoli successivi, salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se più restrittive.
3. Tutti gli interventi di recupero di edifici in muratura portante devono osservare le seguenti indicazioni:
 - a) rispettare la concezione strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
 - b) per le ricostruzioni parziali di edifici in muratura, prevedere l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.
4. Gli edifici ad uso annesso agricolo legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano, in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio costituiti da materiali eterogenei e non compatibili con i caratteri costruttivi locali, quali lamiere, strutture metalliche, cemento armato, blocchi di cemento e simili, compatibilmente con la



normativa delle aree di piano di cui fanno parte, possono essere demoliti e ricostruiti a parità di volumetria in muratura portante, nel rispetto delle modalità e dei materiali costruttivi tradizionali.

Articolo 12 - Riqualficazione dei manufatti esistenti a servizio delle attività' agricole, comprese le residenze

1. I manufatti dotati di regolare titolo abilitativo, conseguito prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni, fermo restando che gli interventi di manutenzione e di recupero degli stessi sono assentibili solo se rispettano le indicazioni qualitative di cui alle norme contenute nella successiva Sezione III.
2. Gli interventi di recupero devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) esclusione di aumento di volumetria, di modifiche della sagoma e delle superfici utili, e senza possibilità di cambio di destinazione d'uso eccetto quella da agricola a residenziale e viceversa;
 - b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione – nell'edilizia storica – degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio.
3. Gli interventi ammissibili devono inoltre essere realizzati nei seguenti termini:
 - a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture, in particolare, le quote di imposta dei solai e delle relative pendenze e sporgenze di gronda, al fine di salvaguardare i caratteri connotativi, i materiali e le soluzioni proprie della consuetudine costruttiva locale;
 - b) devono essere mantenuti i tipi di paramento propri (intonaci compresi) della tradizione locale, i motivi di decoro plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica;
 - c) è vietata la realizzazione di verande, tettoie, sporti e di qualsiasi elemento costruttivo sporgente rispetto al perimetro esterno dell'edificio;
 - d) è permessa, nel caso in cui l'edificio ne sia sprovvisto, la realizzazione della scala di accesso alla coperture dell'edificio della larghezza massima di 90 cm da realizzarsi esclusivamente in muratura portante con finitura esterna ad intonaco;
 - e) sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre allo stretto indispensabile la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
 - f) sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei cornicioni, dei componenti in ferro quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, secondo le indicazioni di cui alle norme contenute nella successiva Sezione III.

Articolo 13- Adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti

1. E' consentito l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino documentatamente carenti sotto questo profilo, anche mediante limitati incrementi volumetrici, pari al 10% dell'esistente, comunque non superiori a mq. 10 lordi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei requisiti qualitativi, nonché dell'uso dei materiali e delle tinteggiature fissati dal presente Regolamento.
2. L'adeguamento previsto dal Piano, a mezzo di incrementi volumetrici, è ammesso:
 - a) in assenza di servizi igienico-sanitari, oppure per la dimostrata impossibilità di adeguare quelli esistenti;
 - b) per adeguare alle normative di legge le altezze interne dei locali ad uso residenziale con altezza utile inferiore a 2,40 m. fermo restando, in ogni caso, che gli interventi da realizzarsi all'interno dell'organismo architettonico e quelli che comportano un incremento volumetrico vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio esistente;
3. L'adeguamento igienico-sanitario e quello tecnologico è attuabile con le seguenti modalità:
 - a) l'intervento edilizio, non deve comportare un aumento dell'altezza, né alterare il profilo dell'edificio principale preesistente, cui l'intervento è annesso;
 - b) il volume di nuova costruzione deve addossarsi sul lato più defilato dell'edificio esistente, in modo da limitare, il più possibile, la percezione visiva dai percorsi pubblici;
 - c) qualora nell'edificio siano già presenti corpi aggiunti addossati ai muri perimetrali, il nuovo volume, compatibilmente con le esigenze distributive interne, deve comporsi in modo tale da consentire una riqualficazione figurativa del manufatto preesistente;
 - d) l'impianto planimetrico del nuovo volume deve essere, di norma, quadrangolare.



Articolo 14 - Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole

1. Ai fini della tutela dei valori paesistici della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, i manufatti agricoli di nuova costruzione, ad uso esclusivo di ricovero delle macchine e attrezzature agricole, stoccaggio di prodotti, ricovero animali, nonché per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dal Regolamento per le attività agricole e per la residenza ai fini agricoli, devono essere localizzati nei luoghi pertinenti all'esercizio dell'attività agricola con le seguenti prescrizioni:
 - a) Indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 0,01 applicabile ad un lotto di superficie agricola con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizionali e in uso nella zona;
 - b) vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato o costruito con il fondo agricolo asservito;
 - c) In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti sul medesimo fondo - legittimi o legittimabili - la loro riqualificazione, secondo le modalità tecniche previste dal Regolamento per le attività agricole e per la residenza ai fini agricoli, è condizione indispensabile per poter realizzare nuove strutture, le quali possono avere una cubatura massima pari alla differenza tra quella realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti;
 - d) in caso di proprietà superiore a 10.000 mq, per la realizzazione di volumi complessivamente superiori a 100 mc, deve essere presentato un Piano agricolo aziendale che ne giustifichi la necessità e inoltre, la documentazione prevista dalla relativa legge regionale nel caso di attività agrituristiche;
 - e) impegno del richiedente alla coltivazione del lotto asservito per almeno dieci anni mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo;
 - f) superficie minima del lotto asservito pari a 8.000 mq.;
 - g) è vietata la realizzazione di verande, tettoie, sporti e di qualsiasi elemento costruttivo sporgente rispetto al perimetro esterno dell'edificio

Articolo 15 - Ricostruzione degli edifici in stato di rudere

1. E' ammessa la ricostruzione degli edifici in stato di rudere, previa esibizione della relativa documentazione catastale entro 12 mesi dalla pubblicazione del Regolamento, a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente.
2. La ricostruzione deve avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio;
3. Gli edifici devono avere lo stesso sviluppo in pianta e, quando non risulti possibile documentare in modo certo l'entità del volume preesistente, avranno un solo piano la cui altezza interna netta non sarà superiore a m 3,00 se residenziale, a m 4,00 se rurale.
4. La ricostruzione deve avvenire mantenendo l'ingombro del rudere preesistente, laddove materialmente attestato dalla permanenza delle pareti perimetrali e della linea di colmo.
5. Per gli edifici risultanti dalla ricostruzione dei ruderi è ammessa la destinazione d'uso residenziale nel caso in cui la superficie totale lorda del fabbricato sia maggiore o uguale a mq 45.

SEZIONE III - Requisiti generali delle costruzioni**Articolo 16 - Ambito di applicazione**


1. Le prescrizioni generali di cui alla presente Sezione si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione, qualsiasi sia la loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso.
2. Le stesse prescrizioni si applicano in tutti gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente.

Articolo 17 - Materiali da costruzione

1. In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l'ambiente.

Articolo 18 - Requisiti relativi all'impermeabilità e secchezza

1. Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare intrinsecamente asciutti.
2. Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano di campagna o dal piano stradale, di almeno cm. 30, se non sovrastanti piani interrati.
3. Tutti gli elementi costitutivi dell'edificio devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.



4. In tutti gli interventi devono essere adottate soluzioni per l'eliminazione di ponti termici (intonaci termici, pannelli isolanti a base di fibre naturali ecc).

Articolo 19 – Strutture in elevazione verticale

1. Le strutture verticali devono essere trattate con intonaco a calce.

Articolo 20 - Infissi esterni ed elementi di protezione

1. Per le chiusure esterne dei vani porta e finestra è escluso l'utilizzo di materiali quali PVC e simili. Quelli in alluminio sono ammessi nelle colorazioni scure (verde, marrone, grafite).
2. È previsto l'uso di scuri o persiane ad una o due ante con esclusione di avvolgibili.
3. I portoni per accessi non residenziali di servizio (depositi, garage, ecc.) devono essere in legno o metallo verniciati dello stesso colore degli scuri.
4. Le inferriate di sicurezza per porte e finestre devono essere verniciate color grafite o verde.

Articolo 21 - Solai di copertura

1. Le coperture devono essere realizzate con solai piani calpestabili ed isolamenti idonei al fine di limitare i consumi energetici (pannelli isolanti, solai ventilati, pavimenti galleggianti, ecc.).
2. È ammessa la realizzazione di solai inclinati in contiguità di solai a falde esistenti, purchè il solaio di nuova costruzione sia realizzato con la stessa inclinazione e possibilmente senza interruzione in continuazione della falda esistente.

Articolo 22 - Materiali per coibentazione e impermeabilizzazione

1. Per impermeabilizzare e coibentare le pareti devono essere usati prodotti naturali ecologici e non volatili in quanto costituiti da microfibre.
2. Per impermeabilizzare e coibentare il solaio devono essere usate guaine traspiranti o aerare il pacchetto di solaio sottostante.
3. Per il calcolo delle dispersioni termiche deve nessere considerata la temperatura minima invernale esterna di progetto pari a -2 gradi.

Articolo 23 - Finiture

1. Tutte le murature devono essere intonacate con malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi e la rasatura finale deve essere realizzata con inerti di granulometria fine tale da riprendere le finiture tipiche della tradizione locale.
2. Le tinteggiature delle pareti esterne deve essere effettuata con prodotti traspiranti a base di calce aerea o calce idraulica o silicati o silossani.
3. Le colorazioni sono realizzate con pignemti a base di terre naturali.

Articolo 24 - Camini e canne fumarie

1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 5 comma 9 del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.
2. I condotti devono essere contenuti in comignoli, a base quadrata, in muratura intonacata e con terminali piani in lastre di pietra locale o lamiera zincata.
3. I camini esistenti degli edifici di carattere storico devono essere mantenuti e conservati nelle loro forme originarie.

Articolo 25 - Canali di gronda e pluviali

1. Tutti i canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati con lamiera metallica (rame, acciaio zincato, acciaio inox ecc) con finitura naturale o verniciati nelle stesse tonalità delle pareti esterne.

Articolo 26 - Sistema di raccolta acqua piovana

1. Le acque piovane possono essere convogliate in cisterna interrata per un volume utile sino a 15 mc, per volumi superiori a 15 mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc, deve essere dimostrata e documentata la necessità della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti devono risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura.



Articolo 27 - Serbatoi combustibili

1. I serbatoi di combustibili devono essere completamente interrati e con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura.

Articolo 28 - Impianti di smaltimento acque nere

1. Gli edifici devono essere dotati di impianti autonomi di smaltimento delle acque nere realizzati in conformità con le normative vigenti.
2. In particolare la dotazione è costituita da fossa imhoff e sistema di smaltimento con impianto di fitodepurazione o subirrigazione, che prevedano lo sviluppo di specie vegetali autoctone. In alternativa è possibile realizzare cisterne stagne di raccolta.

Articolo 29 - Sistemazioni esterne

1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalità di intervento:
 - a) La manutenzione delle aree pertinenziali degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili, di impiegare asfalto, conglomerato cementizio battuto, elementi autobloccanti. Le aree pertinenziali degli edifici, i percorsi interni alle proprietà, in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; il fondo deve essere realizzato facendo riferimento al seguente repertorio tipologico:
 - superficie stabilizzata con finitura in ghiaino;
 - selciato in calcare.
 - b) La realizzazione di nuove pavimentazioni in lastre di pietra naturale a spacco, posate similmente all'esistente a "passo perduto", per una superficie massima complessiva di mq 100 all'interno dell'area di pertinenza.
 - c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm.
 - d) L'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza.
 - e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di recinzione, nel rispetto del contesto paesaggistico, da attuarsi prioritariamente con la tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali tra le quali la realizzazione di recinzioni di protezione dei giardini e delle pertinenze delle abitazioni private nonché delle superficie arate e seminate a fini agricoli, dei frutteti con sesto d'impianto razionale mediante:
 - (Valido per la zona C) l'impiego di rete metallica a maglia quadrata e pali in legno o in metallo, con esclusione dei manufatti di cemento prefabbricato, direttamente infissi nel terreno senza la realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra pari a cm 180 e con la prescrizione che la rete deve essere collocata ad un'altezza minima di cm.30 dal piano di campagna;
 - (Valido per la zona C) la realizzazione di murature a secco, secondo le tecniche tradizionali, con un'altezza massima di cm.140 e con la prescrizione che al piede dell'opera muraria siano realizzate aperture della dimensione minima di cm. 30(larghezza) x cm.30(altezza) ogni 30 ml. di muro;
 - (Valido per la zona C) l'obbligo che le recinzioni non debbano in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitù di passaggio e debbano essere poste in opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero;
 - (Valido per le zone D₁ e D₂) la realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, per un'altezza massima di cm. 220 compreso l'eventuale basamento, costituite da profilati metallici, non scatolati. Il basamento, di altezza massima di 50 cm, può essere realizzato in muratura continua che deve essere intonacata in colore bianco oppure trattata con calce idraulica.
 - f) La realizzazione di pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitazione, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi ombreggiati in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto senza opere di fondazione e per un'altezza massima pari a m 2.50, sia per le strutture orizzontali da realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1. Non sono consentiti tamponamenti verticali né coperture orizzontali.
 - g) La costruzione di strutture di uso familiare per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura esistente e comunque in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni oppure barbecue di forma e materiali tradizionali, sono realizzati nell'ambito delle seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che comunque non ha un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza.
 - h) E' vietata l'installazione di impianti di condizionamento oppure di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; sono ammesse installazioni sulle coperture in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle



viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.

- i) E' vietata l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni edificio da posizionarsi sulla copertura.
- k) E' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile.
- l) Per lo smaltimento delle acque superficiali non è ammesso l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato; le cunette devono essere realizzate secondo le tecniche tradizionali.
- m) L'illuminazione esterna, in prossimità degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto o su supporto verticale, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti devono essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779.

SEZIONE IV - Norme per gli interventi di iniziativa del soggetto gestore

Articolo 30 – Norme generali

1. Gli interventi di rilevanza territoriale ed ambientale predisposti dal soggetto gestore per attuare le strategie di conservazione naturale, restauro e miglioramento ambientale, valorizzazione e fruizione della Riserva osservano i criteri di seguito indicati, oltre a rispettare la normativa che regola l'obbligo di procedere allo studio di incidenza ambientale ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - a) L'elaborazione progettuale deve discendere organicamente da una sistematica analisi percettiva condotta da punti oggettivamente significativi, al fine di comprendere l'effettiva visibilità dei manufatti di progetto e di valutare l'impatto che le trasformazioni conseguenti possono produrre sulla struttura paesistica del contesto urbano o territoriale, nel quale vengono ad inserirsi;
 - b) Il rilevamento visivo deve essere documentato attraverso riprese effettuate da punti ravvicinati al sito di intervento, da stazioni più elevate opportunamente selezionate sulle alture, nonché dal mare. Lo studio deve essere corredato da opportune simulazioni grafiche e fotografiche, al fine di dimostrare esaustivamente la compatibilità dell'intervento proposto;
 - c) Gli interventi, devono sempre porsi in piena assonanza con la morfologia del sito e non devono modificare significativamente il profilo del piano di campagna e delle sistemazioni presenti, secondo assetti strutturalmente e figurativamente consolidati nel tempo, preservando in particolare il sistema dei terrazzamenti e dei percorsi in atto. Sono esclusi i muri di contenimento in calcestruzzo armato a vista mentre possono essere realizzati in pietra faccia a vista, con altezza inferiore a m 2,5, della stessa natura litica di quella ricorrente nelle fasce e nei terrazzamenti tradizionali. Pertanto, le modifiche del profilo di campagna devono essere documentate da una puntuale planimetria quotata e dalle relative sezioni che evidenzino chiaramente la situazione esistente e la proposta di progetto, estesa all'intero ambito.
 - d) L'impianto planimetrico e volumetrico dell'edificato deve assecondare il naturale andamento del suolo e conseguire, nel suo comporsi, una diretta rispondenza tra l'assetto funzionale distributivo interno e la strutturazione, anche figurativa, delle partiture esterne evitando in questo modo, sul prospetto l'effetto di quinta teatrale.

Articolo 31 - Aree attrezzate per la sosta di auto e camper

1. La realizzazione di aree attrezzate per la sosta di auto e camper deve avere caratteristiche di reversibilità delle sistemazioni delle aree e, pertanto, le strutture di servizio (controllo, assistenza, ristoro, ecc) devono essere in legno con elementi smontabili; i servizi igienici del tipo ecologico; le perimetrazioni realizzate con staccionate di legno e con filari; il terreno deve essere battuto ed è consentito eventuale apporto di pietrisco di grana opportuna.

Articolo 32 - Impianti tecnici

1. La normativa di piano consente la realizzazione in interrato di impianti tecnici di interesse pubblico nonché la realizzazione di cisterne secondo le modalità tecniche previste nella Sezione III; è altresì ammesso l'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza.

Articolo 33 - Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico

1. La normativa di piano consente la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica.



SEZIONE V - Attività zootecniche a carattere estensivo

Articolo 34 – Norme generali

1. Nella Zona D₂ della Riserva di Torre Guaceto è possibile svolgere attività zootecniche di animali da bassa corte (galline ovaiole, polli e capponi, faraone, tacchini, anatre e oche, conigli, maiali) ad esclusivo carattere estensivo, escludendo ogni forma di allevamento industriale (es. allevamenti senza terra). Se l'attività è a scopo di reddito, fatte salve le autorizzazioni comunali, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche di cui agli articoli 35, 36 e 37.
2. Gli animali, anche se hanno libero accesso al pascolo, devono sempre avere a disposizione erbe e verdure. All'interno dei ricoveri, a partire dalla quarta settimana fino alla quattordicesima (e fino alla dodicesima per le anatre), deve essere presente una rastrelliera con foraggi freschi o secchi.

Articolo 35 - Galline ovaiole, polli e capponi, faraone, tacchini, anatre e oche

1. Gli animali devono essere allevati in un'arca mobile, appositamente attrezzata, con un ampio pascolo a disposizione. Le arche devono essere spostate ogni 15 giorni.
2. Il pavimento dei ricoveri deve essere per almeno due terzi realizzato a posatoi per consentire il riposo notturno degli animali. L'eventuale restante parte di pavimento deve essere ricoperta di uno strato non inferiore a 10 cm di truciolo di legno.
3. La distanza tra le mangiatoie e gli abbeveratoi non deve essere inferiore a 2 metri.
4. La concentrazione dei capi all'interno dei ricoveri e le caratteristiche degli stessi sono:
 - a) Il gruppo di *galline ovaiole* non deve superare i 150 capi; la concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 3-4 capi/mq. Le galline devono essere ospitate in un pollaio in legno, di metri 2x2 adeguatamente attrezzato. Per la deposizione delle uova le galline devono disporre di un nido collettivo;
 - b) Il gruppo di *polli e capponi* non deve superare i 150 capi; la concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 10 capi per mq (8 nel caso di capponi dopo la sedicesima settimana);
 - c) Il gruppo di *faraone* in allevamento non deve superare i 150 capi. La concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 10 capi per mq;
 - d) Il gruppo dei *tacchini* non deve superare i 150 capi. La concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 5 capi/mq;
 - e) Il gruppo di *anatre e oche* non deve superare i 150 capi. La concentrazione all'interno dei ricoveri deve essere di 8 capi/mq per le anatre e di 3-4 capi/mq per le oche. Gli animali devono sempre essere allevati in ambienti con pavimento pieno ricoperto di truciolo o paglia.
5. L'accesso al pascolo deve essere garantito attraverso un usciolo che consenta il passaggio di un solo capo per volta.
6. L'area di pascolo che ogni animale deve avere a disposizione è:
 - a) Ogni *gallina* deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 10 mq;
 - b) Ogni *pollo* deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 10 mq;
 - c) Ogni *capponi* deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 15 mq;
 - d) Ogni *faraone* deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 10 mq;
 - e) Ogni *tacchino* deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 25 mq;
 - f) Ogni *anatra* deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 15 mq;
 - g) Ogni *oca* deve avere a disposizione un'area pascolo di almeno 30 mq.
7. Il pascolo deve garantire una buona copertura di ombra nel periodo di fine primavera-estate. Inoltre, deve disporre di buche di sabbia per consentire agli animali di difendersi dai parassiti esterni. Inoltre per le anatre e oche devono essere presenti corsi d'acqua o stagni per il bagno.

Articolo 36 - Conigli

1. Gli animali devono essere allevati in arche mobili a terra.
2. Le arche devono disporre di una zona coperta e chiusa e di una zona aperta. Ogni area di pertinenza deve avere una superficie di 1 mq e può ospitare una femmina con la prole o una nidata in allevamento. Nelle arche i conigli devono avere la possibilità di alzarsi e di sdraiarsi.
3. Le arche a terra devono essere attrezzate con mangiatoie per la distribuzione di alimenti concentrati (mangime o cereali) e rastrelliere per la distribuzione dei foraggi freschi o secchi. Le coniglie devono avere a disposizione due nidi: uno per il parto e uno come zona rifugio. Dopo lo svezzamento il divisorio tra i due nidi va tolto per realizzare una grande "tana" che ospiti i conigli fino alla maturità.



4. Ogni nidata o coniglia deve avere a disposizione un'area pascolo grande almeno 20 volte la superficie dell'area di pertinenza. Le arche devono essere spostate ogni due giorni e possono ritornare nella medesima posizione dopo quaranta giorni, decorsi 20 spostamenti.

Articolo 37 - Maiali

1. Gli animali devono essere allevati in arche aventi a disposizione un ampio pascolo.
2. Ogni animale ha bisogno di una superficie di ricovero pari a 2 mq. Nell'arca il pavimento deve essere imbottito di paglia.
3. I maiali devono avere a disposizione un'area pascolo di almeno 300 mq per capo. I maiali devono avere la possibilità di muoversi sul terreno e devono avere a disposizione pozze d'acqua per il bagno di fango con il quale si proteggono dal caldo estivo e dagli insetti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - Atti e procedure

1. Il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto è sottoposto al preventivo nulla osta del soggetto gestore.
2. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e l'intervento, ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo del soggetto gestore e l'affissione ha la durata di sette giorni. Il soggetto gestore dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
3. Con determina dirigenziale può essere affidato ad un'apposita Commissione l'esame delle richieste del nulla osta.
4. Il Direttore della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Articolo 39 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute dal presente regolamento si applicano le previsioni dell'articolo 29 e dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali della riserva naturale statale.

